



COMUNE DI SANT'ARSENIO

Provincia di Salerno

P.U.C.

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Norme sul governo del territorio L.R. 22 dicembre 2004 N.16, L.R. 5 aprile 2011 e succ. modd. ed integ.

Up

UFFICIO DI PIANO

RESPONSABILE-COORDINATORE-RUP

RESPONSABILE AREA TECNICA II
arch. Gerardina Forlenza

SUPPORTO

URBANISTICA
ing. Pietro Mangieri
ESPERTO G.I.S.
geom. Antonio Soriano

CONSULENTI SPECIALISTICI

AGRONOMO - VI
dott. for. Vincenzo Spinillo
GEOLOGO
dott. Gabriele Morcaldi
ACUSTICA
ing. Raffaele De Biase
VAS
arch. Fabrizia Bernasconi
ARCHEOLOGIA
dott.ssa Andreina Flora

ELAB. Rel.04

NORME DI ATTUAZIONE

SINDACO dott. DONATO PICA

GIUGNO 2025

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 1. TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	3
ARTICOLO 2. FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	5
ARTICOLO 3. EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA	6
ARTICOLO 4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	6
CAPO II - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	7
ARTICOLO 5. RISPETTO DEI LIMITI	7
ARTICOLO 6. LIMITI ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DAR LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO	9
ARTICOLO 7. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE.....	11
ARTICOLO 8. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO EDILIZIO.....	13
ARTICOLO 9. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	16
ARTICOLO 10. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO	17
ARTICOLO 11. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO	19
ARTICOLO 12. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO.....	21
ARTICOLO 13. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	22
ARTICOLO 14. PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI	24
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE	26

ARTICOLO 15. DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA	26
ARTICOLO 16. PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	26
ARTICOLO 17. PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI	28
ARTICOLO 18. PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE TEMPORANEO	31
ARTICOLO 19. PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DEI MATERIALI	31
ARTICOLO 20. PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	32
CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI	34
ARTICOLO 21. VIGILANZA	34
ARTICOLO 22. SANZIONI AMMINISTRATIVE	34
APPENDICE.....	37

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il *Piano di Classificazione Acustica* o *Piano di Zonizzazione Acustica* (P.Z.A.) del territorio comunale di **Sant'Arsenio** è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, allo scopo di assicurare e tutelare la salute ed il benessere dei cittadini e, ancora, la salubrità ambientale in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e delle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003, pubblicate sul B.U.R.C. n° 41 del 15/09/2003.

I valori delle sorgenti sonore:

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- Valori limite differenziali di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti;

così come definiti dall'Articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 3, lettere a), b) della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447 del 26 Ottobre 1995, stabiliti dal D.P.C.M.

del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Il territorio del Comune di Sant'Arsenio è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni, così come individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 nonché dalle linee guida regionali:

CLASSE I

- Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

- I a : *aree di particolare interesse storico;*
- I b : *plessi scolastici in sede propria;*
- I c : *aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.*

CLASSE II

- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.
- Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.
- Aree di interesse turistico - paesaggistico, ovvero aree di elevato pregio paesistico con presenza di attrattori turistici e non caratterizzate da elevata frammentazione funzionale.
- Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

- Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

- Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali.
- Aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie.
- Aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno.
- Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

CLASSE V

- Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

CLASSE VI

- Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ARTICOLO 2

FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all' Articolo 1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'Articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447 ed al successivo D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 Articolo 6, comma 2, in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse

zone, secondo le classificazioni assegnate nel piano di Zonizzazione Acustica;

- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

ARTICOLO 3

EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA

L'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Sant'Arsenio i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 Ottobre 1995.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PUC ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata sui principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (*ad esempio*: densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche

significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PUC, la Zonizzazione Acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'Articolo 1 delle presenti norme di attuazione.

Per le zone soggette a Piano Particolareggiato e/o Piano di Recupero, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione automatica della Zonizzazione Acustica sulla base della destinazione d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi, sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ARTICOLO 5

RISPETTO DEI LIMITI

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative,

deve rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Sant'Arsenio;
- i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Sant'Arsenio;
- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie e le altre sorgenti sonore di cui all'Articolo 11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, non si

applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti, concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta:

- da infrastrutture stradali, ferroviarie;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ARTICOLO 6

LIMITI ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E /O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DAR LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali).

Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti, l'Amministrazione Comunale favorirà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio di intrattenimento musicale) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta

dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovranno superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività.

Il rumore diretto e quello indiretto non dovranno superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

L'amministrazione del comune di Sant'Arsenio, nella persona del Sindaco, richiede a tutte le attività commerciali esercitanti nel territorio comunale la presentazione della RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, anche detta Nulla Osta Acustico, al fine di stabilire se le emissioni sonore relative a ciascuna attività non superino il livello di intensità sonora, così come previsto anche dal piano di zonizzazione del territorio comunale.

Detta relazione è un documento obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed è richiesta dal Comune in caso di avvio di nuova attività produttiva, commerciale o ricreativa o subentro, ma può essere richiesta anche da altri Enti a seguito di esposto o lamentela.

La relazione di impatto acustico va obbligatoriamente predisposta per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere pubbliche, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi con impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Si precisa che il DPR 227/2011, "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", prevede che le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del citato DPR sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione sopra richiesta, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, per i quali

vige l'obbligo della valutazione di impatto acustico.

Per le attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B) è ammessa l'autocertificazione acustica.

Per le attività escluse dall'Allegato B l'autocertificazione impatto acustico è ammessa al posto della relazione di impatto acustico solo se le proprie emissioni di rumore sono inferiori ai limiti comunali; questo espone a rischi connessi con la falsità in atto pubblico e alla violazione dei limiti di rumore a cui può seguire una richiesta di valutazione oltre che un procedimento amministrativo con addebito dei costi, limitazioni all'attività, revoca della licenza, causa civile e risarcimento danni.

In merito ai locali dotati di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in ottemperanza al DPCM n. 215 del 16 aprile 1999 che stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei locali oltre agli obblighi per i gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, resta valida la RICHIESTA di presentazione della Relazione di impatto acustico.

Si precisa che la valutazione deve essere redatta e firmata da un Tecnico Competente di Acustica iscritto nell'Elenco nazionale tenuto presso il Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 7

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali e agricole ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Fermo restando che l'esercizio di tali attività è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14/11/1997,

la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'Articolo 4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) la localizzazione su planimetria in scala non inferiore a 1:100 e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi all'interno dell'area di lavorazione e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata dei lavori;
- d) elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997;
- g) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- h) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- j) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale di cui all'Articolo 4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- k) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti;
- l) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;

- m) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose.

Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra.

Nel caso in cui in luogo della domanda di licenza o di autorizzazione l'interessato ricorra allo strumento della SCIA dovrà presentare la stessa documentazione di impatto acustico del presente articolo.

L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un "*nulla osta*" da parte dell'ufficio competente del Comune di Sant'Arsenio.

Per le attività commerciali e per i servizi di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 il cui esercizio non comporti l'utilizzo di impianti, apparecchiature o macchine rumorose sarà sufficiente allegare alla domanda di licenza o di autorizzazione una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del titolare dell'esercizio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

ARTICOLO 8

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO EDILIZIO

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento

edilizio) di :

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'Articolo 7;

dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a. la descrizione sintetica del progetto;
- b. la planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2000;
- c. l'indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
- d. i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;
- e. le carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- f. la descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici); con eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento;
- g. copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- h. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- i. quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto;
- j. localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati relativi ai livelli di pressione sonora delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto;

- k. nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- l. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97;
- m. elaborati di progetto in scala 1:50 (piante e sezioni tipo) illustrativi degli elementi, materiali e tecniche di posa in opera da utilizzare per il perseguimento delle prestazioni acustiche prescritte dal DPCM 5/12/97;
- n. carte previsionali della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno con indicazione di tutte le sorgenti di rumore previste nei luoghi di progetto;
- o. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sui ricettori più esposti;
- p. descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
- q. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;

- r. la relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L. n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- s. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- t. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ARTICOLO 9

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Le domande per il rilascio di autorizzazioni di attività sportive e ricreative (discoteche, circoli privati, palestre, campetti di calcio, centri sportivi, di danza, ecc.) svolte in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, che comportano emissione di rumore, premesso l'obbligo di rispetto dei valori limite di emissione immissione previsti nella zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14/11/1997 e l'esercizio nell'intervallo orario 08.00 – 24.00, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'Articolo 4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) l'individuazione su planimetria della dislocazione delle attrezzature, ricreative e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) la descrizione delle attività e orari di funzionamento;
- d) l'elenco delle attrezzature o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in DB(A) o di potenza sonora relativi alla

rumorosità prodotta dagli stessi;

- e) lo stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- g) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- h) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- j) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti;
- k) le caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- l) l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

L'esercizio o il rinnovo di tutte le attività di cui sopra è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un *"nulla osta"* da parte dell'Ufficio competente del Comune di Sant'Arsenio.

ARTICOLO 10

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in qualità di proprietario o di gestore, responsabile della gestione di impianti meccanici e/o tecnologici deve rispettare i valori limite di emissione e

immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Le domande per il rilascio di concessioni e/o autorizzazione relative all'installazione di nuovi impianti meccanici e/o tecnologici dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente che deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) l'individuazione su planimetria della dislocazione delle attrezzature, ricreative e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) le informazioni dettagliate riguardanti i tempi di esercizio dei singoli impianti;
- d) l'elenco delle attrezzature o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in DB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- e) lo stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- f) le schede tecniche e i certificati di conformità degli impianti;
- g) la descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) l'individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dall'attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- i) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti;
- j) l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

La concessione e/o autorizzazione di cui al comma 2, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente del Comune di Sant'Arsenio.

Una volta installati gli impianti dovrà essere redatta una Valutazione di impatto acustico di verifica da parte di tecnico competente in acustica ambientale che deve riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
- b) descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
- c) verifica dei valori previsti nella eventuale valutazione di Impatto acustico;
- d) verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione degli impianti;
- e) certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
- f) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

ARTICOLO 11

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici in amplificazione e di diffusione sonora, ma non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

Fermi restando i valori limite di emissione e immissioni previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui al presente articolo devono contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

- b) l'individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) le informazioni dettagliate riguardanti i tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) lo stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) le schede tecniche e i certificati di conformità degli impianti;
- f) la relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca, modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
- g) la descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) l'individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dall'attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- i) l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- k) l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo delle attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un "*nulla osta*" da parte dell'Ufficio competente del Comune di Sant'Arsenio.

ARTICOLO 12

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO

Per le attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora all'aperto, anche in maniera occasionale, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti nell'art. 11 e art. 9 del presente regolamento, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui al presente articolo devono contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) l'individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) le informazioni dettagliate riguardanti i tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) lo stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) le schede tecniche e i certificati di conformità degli impianti;
- f) la relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca, modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
- g) la descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
- h) l'individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dall'attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;

- i) l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- k) l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo delle attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un "*nulla osta*" da parte dell'Ufficio competente del Comune di Sant'Arsenio.

Per le attività di cui al presente articolo che abbiano carattere di temporaneità sono disciplinate dall'art. 17 e 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Sant'Arsenio, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi agli assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento.

Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

Al progetto relativo alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto deve

essere allegata una Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, che dovrà contenere:

- a) la descrizione sintetica del progetto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo e della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale, indicando i metodi o le fonti utilizzati per la determinazione;
- c) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- d) le caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- e) l'indicazione dei parametri meteorologici dell'area con particolare riferimento alla velocità e direzione del vento espressi in un arco temporale statisticamente idoneo;
- f) le carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- g) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti previsti per le fasce di pertinenza acustica e dalla Zonizzazione acustica;
- h) carte della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
- i) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'Articolo 11 della Legge n.447 del 26/10/1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- j) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'Articolo 11 della Legge n.447 del 26/10/1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- k) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell' inquinamento acustico se necessari;
- l) schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- m) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la

documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla Zonizzazione Acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

ARTICOLO 14

PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI

In sede di presentazione di Piani esecutivi, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di Zonizzazione Acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al compatto in progetto.

In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'Articolo 4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE

ARTICOLO 15

DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti.

Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate.

Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede:

- *l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere;*
- *la presenza di eventuali schermature acustiche;*
- *la durata temporale del cantiere;*
- *il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere;*
- *il livello della pressione sonora a distanza nota;*
- *la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;*
- *il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.*

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel

caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici con termini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, autorizzati in deroga nei cantieri edili, può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Si definiscono manifestazioni a carattere temporaneo, comportanti attività rumorosa, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che si svolgano per non oltre 3 giorni complessivi, anche non consecutivi, per ogni bimestre, nello stesso sito.

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie.

Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono

a ridurre l'impatto acustico dell'attività a carattere temporaneo da autorizzare e comunque lontane da aree classificate I a (zone ospedaliere) e I b (plessi scolastici).

Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali devono rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e non sono consentite di fuori dell'intervallo dell'orario 9.00 - 24.00.

L'autorizzazione per le manifestazioni temporanee in luogo pubblico, o aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

- un livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto non possono inoltre superare i 65 dB (A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 15.00-22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00- 15.00 e 22.00-24.00.;
- una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle manifestazioni di cui al presente articolo dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente che deve contenere:

- a) la localizzazione dell'area in cui si svolge la manifestazione mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
- b) l'individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
- c) le informazioni dettagliate riguardanti i tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
- d) lo stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
- e) la descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione

dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;

- f) l'individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dall'attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
- g) l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
- h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- i) l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art.2, commi 6 e 7 e del DPCM 31/03/1998.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un "nulla osta" da parte dell'Ufficio competente del comune di Sant'Arsenio.

L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibito agli organi di vigilanza preposti al controllo.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Comune di Sant'Arsenio previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione per strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, cabaret, ecc. e comunque tutte quelle soggette

all'autorizzazione ex Articolo 68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.

Il Sindaco può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nell'art. 17, e comunque non oltre le ore 24.00, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni del presente articolo, devono richiedere all'Ufficio competente il rilascio di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredando la richiesta con una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita previa acquisizione del parere dell'ASL competente.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE TEMPORANEO

- Macchine da giardino : l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

- Altoparlanti : l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il

periodo notturno.

- Allarmi antifurto : i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi; in tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ARTICOLO 19

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DEI MATERIALI

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere:

- l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
- la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
- la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici, l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equiva lente non superiore a 60 dBA in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

ARTICOLO 20

PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne.

I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo;

i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni;

durante attese prolungate gli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e i mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio, redatta da un tecnico competente, dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione;
7. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 21

VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di Zonizzazione Acustica è esercitata dal personale del Comune di Sant'Arsenio che si avvarrà, durante i controlli, del Corpo di Polizia Municipale e delle strutture dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente.

Al personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 14 comma 3 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine.

In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

Resta fermo quanto disposto dall'Articolo 9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

ARTICOLO 22

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'Articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 fissati dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, e pertanto violi l'Articolo 5 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a

euro 5.000,00;

- chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 5.000,00;
- fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'Articolo 9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
- chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'Articolo 11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 5.000,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'Articolo 16 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 1.500,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'Articolo 17 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'Articolo 18 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 1.500,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di cui all'Articolo 19 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;
- chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani di cui all'Articolo 20 delle Norme di Attuazione del piano di Zonizzazione Acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

APPENDICE

Tabelle Allegate al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella B : Valori limite di emissione - Leq in dBA (Articolo 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6 -22)	Notturmo (22-6)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
VI. Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C : Valori limite di immissione - Leq in dBA (Articolo 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6 -22)	Notturmo (22-6)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70